



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Laricca, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

A proposito di un'interpretazione giurisprudenziale della Rota romana sul "valore di prova piena" da attribuire alla confessione e alle dichiarazioni giudiziali delle parti ex can. 1678, § 1.

MARIO FERRANTE

SOMMARIO

La sentenza rotale in esame costituisce una delle prime e, al contempo, più recenti interpretazioni applicative del nuovo testo del can. 1678 § 1 in materia di "valore di prova piena" da attribuire alle dichiarazioni rese dalle parti. La sentenza si è trovata a dovere risolvere un problema assai frequente nella prassi forense, specie nelle cause in cui vi sia una forte contrapposizione tra le parti: quello di stabilire quale di esse debba essere considerata più credibile. La sentenza fornisce una interessante – ma non del tutto condivisibile – interpretazione del nuovo disposto del can. 1678, § 1, affermando che è possibile attribuire, "vim plenae probationis" alla dichiarazione di una delle parti, seppure la stessa sia contestata e contraddetta platealmente dall'altra.

PAROLE CHIAVE:

Credibilità; Prova; dichiarazioni delle parti.

ABSTRACT

The rotal judgment in comment constitutes one of the first and, at the same time, more recent interpretations of the new text of can. 1678 § 1 in matter of "force of full proof" to be attributed to the declarations made by the parties. The sentence found itself having to resolve a very frequent problem in forensic practice, especially in cases where there is a strong opposition between the parties: that of establishing which of them should to be considered more credible. The sentence provides an interesting - but not entirely acceptable - interpretation of the new provision of can. 1678, § 1, affirming that it is possible to attribute, "vim plenae probationis" to the declaration of one of the parties, even if the same is contested and blatantly contradicted by the other.

KEY WORDS:

Credibility; Proof; Declarations of the parties.

SOMMARIO: 1. Analisi delle criticità della sentenza in commento – 2. Considerazioni sull'ampiezza e sui limiti della riforma del can. 1678, § 1 – 3. Note conclusive

I.- Analisi delle criticità della sentenza in commento

La sentenza rotale in esame merita di essere annotata in quanto costituisce una delle prime e, al contempo, più recenti interpretazioni applicative della riforma introdotta col *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015¹ in materia di "valore di prova piena" da attribuire alla confessione e alle dichiarazioni rese dalle parti in giudizio, in base al nuovo testo del can. 1678 § 1 (anche se, per la verità, il nuovo canone non parla più di "*partium depositiones*" e, ciò posto, potrebbero teoricamente assumere valore di piena prova anche le dichiarazioni stragiudiziali)².

La sentenza in commento si è trovata a dovere risolvere un problema assai frequente nella prassi forense, specie nelle cause in cui vi sia una forte contrapposizione tra le parti: quello di stabilire quale di esse debba essere considerata più credibile.

Invero, nel caso sottoposto alla Rota, si è in presenza di un'ipotesi di simulazione unilaterale del consenso da parte dell'uomo attore che asserisce di avere escluso l'indissolubilità del vincolo. La donna, parte convenuta in causa, sin dal giudizio di primo grado, ha fortemente contestato la tesi attorea,

¹ In base al *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (a cura del Tribunale Apostolico della Rota Romana, Città del Vaticano, 2016, p. 27), la nuova legge di papa Francesco "rafforza il principio del Codice del 1983 riguardo al valore delle *dichiarazioni delle parti*, che, se godono di eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli ammennicoli, nell'assenza di altri elementi che le confutino, possono assumere valore di *prova piena*".

² Sul concetto di "prova piena" con riferimento alle dichiarazioni delle parti si rinvia a MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in AA.VV., *Matrimonium et ius, Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, LEV, Città del Vaticano, 2006, pp. 233 ss., secondo cui tale espressione non coincide con la nozione di "prova legale" ma indica un valore comunque "rimesso alla discrezionalità del giudice"; nonché, MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, in *Subsidia canonica*, EDUSC, Roma, 2016, p. 182, ad avviso del quale "Prova piena o completa è quella che da sola è in grado di produrre la certezza morale nell'animo del giudice". Così anche JOAQUIM LLOBEL, *Questioni comuni ai tre processi*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 2016, p.14, dove si precisa che "nell'ordinamento canonico vige il principio della libera valutazione delle prove (cfr. can. 1608 § 3; DC art. 247 § 4) per cui "prova piena" è quella che produce la certezza morale nell'animo del giudice, il quale «deve valutare le prove secondo la sua coscienza» (cfr. can. 1608 § 3; DC art. 180, 202). Normalmente la prova piena non sarà una sola (cfr. il nuovo can. 1678), ecc., ma l'insieme di «una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. (...) La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente». Secondo ANTONI STANKIEWICZ, *Valutazione delle prove secondo l'Istruzione*, in AA.VV., *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle cause matrimoniali*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 80, sulla base dell'art. 180 della DC alle dichiarazioni delle parti "non può essere attribuita forza di prova piena, se ad esse non si aggiungono.. altri elementi probatori convergenti". Si vedano anche i contributi contenuti in AA.VV., *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale (Atti Convegno Verona, 10 maggio 2001)*, Cedam, Padova, 2003.

sostenendo – unitamente ai propri testimoni – che quella fornita dall’attore fosse solo una ricostruzione pretestuosa e surrettizia dei fatti creata al chiaro scopo di ottenere la nullità. Si è, dunque, venuto a creare il classico “muro contro muro” che, sfortunatamente, contraddistingue molti processi canonici – specie dove si cerchi più che la nullità le possibili conseguenze civili della stessa a seguito del giudizio di delibazione – il tutto a scapito della ricerca della verità³.

Il caso, dopo la sentenza affermativa di primo grado, era stata appellata alla Rota che, in un primo momento, aveva ritenuto di non potere confermare la sentenza impugnata, rinviando la trattazione della causa all’esame ordinario.

L’attore decideva di proseguire il processo e si giungeva così alla sentenza di secondo grado la quale – dopo avere risolto in favore della parte attrice la questione previa e determinante della credibilità – confermava la sentenza di prime cure dichiarando definitivamente la nullità del matrimonio.

Per dirimere la questione circa la maggiore credibilità da attribuirsi all’attore, la sentenza rotale in esame è fondata su due distinte considerazioni.

In primo luogo, si afferma che “*adnotamus in casu fidem honestatem et veridicitatem actoris*” basandosi sul tradizionale e tratlazio argomento per cui “*actor multa testimonia credibilitatis pro se habet*” (p. 5, n. 10), ossia sul fatto che l’attore abbia presentato ben tre sacerdoti in qualità di testimoni c.d. “*septimae manus*”, vale a dire dei testi che, pur non potendo direttamente riferire nulla circa il merito della causa, forniscono un loro peculiare apporto corroborativo (cfr. can. 1536) garantendo per la credibilità della parte in cui favore sono chiamati a deporre⁴.

³ Sulle possibili conseguenze civilistiche della delibazione si rinvia a MARCO CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23, 2019, il quale ricorda le diverse interpretazioni giurisprudenziali volte a restringere l’ambito di operatività della delibazione fatte allo scopo “di limitare il più possibile gli effetti delle diverse conseguenze economiche derivanti dalla nullità del vincolo rispetto a quelle che conseguono al divorzio e dunque, in sostanza, salvaguardare il coniuge debole il quale, a seguito del riconoscimento civile dell’invalidità ecclesiastica, rischia di perdere le provvidenze economiche che gli siano state eventualmente attribuite in sede di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (pp. 68-69).

⁴ Sul valore probatorio dei testi di credibilità si rimanda a PIER ANTONIO BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 252, il quale sottolinea come “Quella dei testi “*de credibilitate*” costituisce una condizione corroborativa non assoluta per le dichiarazioni delle parti, non essendo sempre o necessaria o utilmente percorribile. Ed infatti, la norma contenuta nel can. 1679 cic saggiamente si limita a dire: “Si fieri potest”. I testi “*de credibilitate*” sono “persone che, per la loro figura morale o anche per la funzione che esercitano soprattutto nella comunità dei fedeli risultano in se stessi attendibili e in grado di garantire sull’attendibilità della parte in causa di loro conoscenza”; nello stesso senso PAOLO BIANCHI, *E’ più facile, col nuovo Codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio? I canoni 1536 § 2 e 1679*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1990, 3, pp. 394 ss. In giurisprudenza si veda una *Coram* Caberletti del 22 giugno

In secondo luogo – ed è questo l'aspetto più controverso che merita il presente approfondimento – argomentando, sulla scorta della nuova formulazione del canone 1678, § 1, che “*maxime, igitur, actoris declaratio vim plenae probationis habere potest, in casu*” (p. 10, n. 20)⁵.

In altri termini, la sentenza fornisce una interessante e certo innovativa interpretazione del nuovo disposto del can. 1678, § 1 il quale, come è noto, stabilisce che “Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino”⁶.

2006, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), p. 148 s., n. 6, con nota di commento di MIGUEL ANGEL ORTIZ, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, *ivi*, pp. 157-175, il quale sottolinea che “sia i testi di credibilità che gli *indicia et adminicula* sono elementi probatori: sono, nei processi matrimoniali, gli *alia elementa* che il can. 1536 § 2 segnala come sufficienti ad avvalorare la prova se non è stata raggiunta la certezza morale “altrimenti”. Per un’analisi della giurisprudenza rotale in materia di confessioni e dichiarazioni delle parti si rinvia a MARIO POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 5, 1993, pp. 437-468; JOSE MARIA SERRANO RUIZ, *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, in AA.VV., *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale (Atti Convegno Verona, 10 maggio 2001)*, cit., pp. 167-170.

⁵ Sul punto si veda MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, *Eupress fil*, Lugano, 2008, pp. 75-119, il quale concorda sull’importanza di avere un “ottimismo antropologico” nell’attribuire il giusto peso probatorio alle dichiarazioni delle parti e ritiene che occorre riconoscere “superiorità morale... a questo strumento di indagine, sia per rispetto alla dignità delle persone, che non consente pregiudizi gratuiti di mendacità o collusione, sia soprattutto in considerazione della natura dei fatti e della diversa risonanza dei medesimi. Ciò obbliga a ricostruire i fatti dando prevalenza alla versione offerta dalle parti quando è oggettivamente condivisa, distinguendo con precisione, in merito ad altre prove, ciò che risulta ignorato da ciò che risulta contraddetto espressamente o implicitamente”.

⁶ Sul punto si riporta il giudizio critico di GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima, seconda, terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 7-13-21-marzo 2016 secondo cui: “il nuovo canone, a nostro avviso – più che essere un “segno di pastoralità (come conseguenza di prendere sul serio la vita e il cammino delle persone)”: le dichiarazioni delle parti erano considerate sul serio anche in precedenza ma con *juicio* – incarna il trionfo della soggettività sulla ricerca della verità oggettiva. Ancora una volta nel segno evidente della ‘privatizzazione’ della questione afferente alla validità di un sacramento...”. Sul rischio di un possibile lassismo nel valutare le dichiarazioni delle parti si veda MIGUEL ANGEL ORTIZ, *La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio*, in AA. VV., *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto canonico matrimoniale e processuale*, LEV, Città del Vaticano, 2009, p. 6, per il quale sono da escludere sia un atteggiamento rigoristico “che sospetta ostinatamente della sincerità delle parti, sia quello (che potremmo denominare *ingenuo*), secondo il quale si dovrebbe attribuire quasi automaticamente valore di prova piena alle dichiarazioni delle parti fatte «*pro nullitate vinculi*» rinunciando a vagliarle seriamente con altre prove – anche cercate d’ufficio dal giudice (cfr. can. 1452) – perché, secondo questa visione *ingenua*, chi si rivolge al tribunale ecclesiastico, avendo a disposizione il divorzio civile per “risolvere” la propria situazione, lo farebbe sempre con retta coscienza e secondo verità”.

La novità della sentenza in commento sta, dunque, nel fatto che sarebbe possibile attribuire, in base al testo del suddetto canone, “*vim plenae probationis*” alla dichiarazione anche solo di una delle parti, seppure la stessa sia contestata e contraddetta platealmente dall’altra e dai testimoni da essa adottati⁷.

Si tratta di un’interpretazione molto interessante in quanto chiarisce non solo che non è necessario, per potere attribuire “valore di prova piena” alla confessione e alle dichiarazioni rese dalle parti che queste concordino entrambe sui fatti oggetto del giudizio; ma anche che la versione contrastante e contraddicente fornita dalla parte che si oppone alla dichiarazione di nullità non può essere neppure considerata come “elemento” posto a confutazione tale da sminuire il valore probatorio della confessione, declassandola da “*probatio plena*” a prova quantomeno “*semiplena*”, se non “libera”, rimessa, cioè, al prudente apprezzamento e alla valutazione discrezionale del giudice.

Pare, dunque, opportuno approfondire l’interpretazione proposta dalla sentenza in esame al fine di verificarne, sia pure brevemente, la coerenza col complessivo sistema processuale canonico.

2.-Considerazioni sull’ampiezza e sui limiti della riforma del can. 1678, § 1

Tra le molteplici novità introdotte dal *M.P. Mitis iudex* vi è – come accennato – quella di assegnare “valore di prova piena” alla confessione e alle dichiarazioni rese dalle parti che siano sostenute da “eventuali” – e, dunque, non strettamente necessarie – testimonianze circa la credibilità delle parti e sempre che non vi siano altri “elementi” (“*alia elementa*”) in grado di confutarle⁸.

⁷ Sulla efficacia probatoria della confessione giudiziale e delle *declarationes partium* cfr. RAYMOND BURKE, *La confessio iudicialis e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in AA. VV., *I mezzi di prova nella giurisprudenza rotale*, LEV, Città del Vaticano, 1995, pp. 15 ss.; PIER ANTONIO BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico*, cit., pp. 260 ss.; ID., *La valutazione giudiziaria delle dichiarazioni di parte*, in AA.VV., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 150 ss.; MIGUEL ANGEL ORTIZ, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, pp. 157 ss.

⁸ In argomento si rinvia a ANTONIO INGOGLIA, MARCO DELL’OGLIO, *Il nuovo regime probatorio nei giudizi canonici di nullità del vincolo: riflessioni a prima lettura*, in *Jus*, 4, 2019, pp. 1 ss. i quali ricordano che “La diffidenza con la quale sin da epoca medievale s’è guardato alla confessione e alla dichiarazione delle parti come mezzi di prova nei processi matrimoniali era stata solo in parte superata dal *Codex j.c.* del 1983: l’aver condizionato infatti il ricorso alle stesse solo quando non si avesse «da altra fonte pienezza di prova», aveva finito per sminuire la potenzialità innovativa della formula contenuta nella precedente versione del nuovo can. 1678 circa il loro intrinseco valore probativo, tanto da avere alimentato non poche resistenze sia in ambito dottrinale sia in quello giurisprudenziale”. Inoltre, ricordano gli autori: “Pur senza sminuire i rischi per il *favor veritatis* che involge la soluzione che si è scelta, non si può pertanto a nostro giudizio che guardare con interesse alla novità introdotta dal *motu pr.* che peraltro era stata già auspicata dai settori più illuminati della dottrina e dei c.d. operatori pratici

Si tratta di una parte della riforma del sistema processuale canonico i cui effetti sono stati spesso minimizzati da alcuni autori secondo cui "più che una novità sostanziale [si tratterebbe di] un cambiamento di prospettiva che conferma e avvalorata le posizioni più aperte già assunte dalla precedente dottrina" ma che, come testimoniato dalla sentenza in commento, espone il fianco a una possibile interpretazione giurisprudenziale che appare, forse, eccessivamente estensiva⁹.

A ben vedere, infatti, se il disposto del can. 1678, § 1 non pone particolari problemi applicativi quando le parti concordano circa il merito della causa (a parte quello della *collusionis suspicio*) e, quindi, rendono delle deposizioni sostanzialmente concordi e uniformi circa l'*an* e il *quia* della nullità del loro matrimonio, ben diversa si presenta la situazione quando le parti si pongono in netto contrasto processuale tra di loro, fornendo versioni diametralmente opposte dei fatti oggetto del giudizio. In tal caso, si pone il problema di come interpretare la norma che, si ripete, attribuisce "valore di prova piena" alla confessione e alle dichiarazioni rese dalle parti, stante il fatto che le parti, facendo dichiarazioni totalmente diverse tra loro, si contraddicono a vicenda, minando la reciproca credibilità.

In altri termini, ci si deve chiedere se e in che modo si possa applicare il disposto del citato canone, rispettandone lo spirito e la *ratio legis* quando vi

del diritto. Il che ovviamente non dissipa il dubbio legato in particolare alla piena compatibilità di tale innovazione con la previsione generale di cui al secondo paragrafo del can. 1536, che com'è noto esclude che nelle cause che riguardano il bene pubblico le confessioni giudiziali e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni possano avere valore di prova piena senza che concorrano «*alia elementa*» a corroborarle «in modo definitivo».

⁹ Secondo JOACHIM LLOBEL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, I, p.14., il can. 1678 § 1 "apparentemente modifica sostanzialmente il can. 1536 § 2 e l'art. 180 § 2 della DC sulla forza probatoria delle dichiarazioni delle parti. Difatti, mentre le norme abrogate affermano che «non si può attribuire loro forza di prova piena», il *Mitis Iudex* indica, invece, che «possono avere valore di prova piena» (can. 1678 § 1). Tuttavia, tale diversità è meno radicale di quanto potrebbe sembrare poiché entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe". Inoltre, prosegue il citato autore, "tale diversità è meno radicale di quanto potrebbe sembrare poiché entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe. Vale a dire, affinché il giudice possa, nelle cause pubbliche, attribuire forza di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, esse devono essere «sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse» e valutate «dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino» (MI can. 1678 § 1)". Nega ogni innovazione sul punto RAFAEL RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, in *Revista General de Derecho Canónico del Estado*, 40, 2016, pp. 24 ss. Più propenso a contenere la portata innovativa del nuovo can. 1678 § 1 in rapporto al precedente can.1679, sembra MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, cit., p. 182, il quale scrive che "In realtà più che di una modifica sostanziale si tratta del chiarimento e dell'esplicitazione in positivo dell'originario disposto".

sia una netta difformità tra le dichiarazioni rese dalle parti.

Una prima soluzione ermeneutica – che sembra essere più aderente al testo legislativo – potrebbe essere quella di limitare l’operatività della norma al solo caso in cui entrambe le parti convertano sulla medesima ricostruzione dei fatti giudiziali, ossia quando forniscano delle confessioni e/o delle dichiarazioni uniformi. In effetti, a ben vedere, il testo del nuovo canone si esprime volutamente al plurale parlando di “parti” e non già al singolare utilizzando il termine “parte”; sembra, dunque, che si possa attribuire il “valore di prova piena” alle dichiarazioni rese dalle parti solo quando queste non si contraddicano vicendevolmente.

Al di là dell’aspetto meramente lessicale, resta il dato, oggettivo, che l’innovazione introdotta dalla riforma ha un ben preciso limite di applicabilità consistente nel fatto che le dichiarazioni delle parti possono acquisire “valore di prova piena” solo “*nisi alia accedant elementa quae eas infirmant*”. Senonché, il fatto stesso che una parte fornisca una versione degli accadimenti matrimoniali totalmente difforme può e deve essere valutata – anche in assenza di un chiarimento legislativo su cosa si debba intendere per “*alia elementa*” – come un argomento a confutazione che depotenzia sensibilmente, dal punto di vista probatorio, la dichiarazione resa dall’altra parte, rendendola un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice.

Una seconda possibile soluzione interpretativa che, invece, consentirebbe di ampliare l’ambito di operatività del can. 1678, § 1 – attribuendo “valore di prova piena” anche alla deposizione resa in giudizio da una sola delle parti, seppure in contrasto con quanto dichiarato dall’altra – si basa sul contesto normativo, ossia su di un argomento di carattere sistematico.

Invero, se il Legislatore avesse voluto davvero restringere l’ambito di efficacia della norma al solo caso in cui le parti concordino sui termini della causa avrebbe inserito la disposizione nella sezione del testo del *Mitis iudex* dedicata al *processus brevior* che, come è noto, presuppone, già per la sua ammissibilità, il pieno accordo delle parti circa il merito della causa di nullità matrimoniale.

In effetti, a meno che non si sia trattato di una grave svista sistemica – in quanto sarebbe certamente stato più coerente con la logica del processo brevior inserire questa disposizione al suo interno come parte integrante della sua peculiare struttura – il fatto che si sia voluto affermare il principio del “valore di prova piena” – attribuito alle confessioni e alle dichiarazioni delle parti in modo più generale – potrebbe essere sintomo della volontà del Legislatore di estendere tale forza probatoria a tutti i tipi di processo (sia ordinario che *brevior*) a prescindere dall’accordo espresso delle parti o al loro convenire circa il merito della causa. Per non dire che se avesse davvero avuto lo scopo

di restringere la portata applicativa del can. 1678, § 1, avrebbe ben potuto limitare espressamente l'ambito di applicazione del can. 1678, § 1 (giusto il noto brocardo "*ubi voluit dixit ubi noluit non dixit*").

Si tratta, però, a ben vedere, di una soluzione meno persuasiva rispetto alla prima dianzi presa in considerazione, proprio in virtù dell'argomento decisivo costituito dal carattere tassativo con cui è formulato il can. 1678, § 1 che esige perentoriamente – dettato dal rilievo pubblicistico e non meramente privatistico del matrimonio sacramento – l'assenza di ogni elemento contrario per attribuire piena forza probatoria alle confessioni e alle dichiarazioni rese dalle parti¹⁰.

3. Note conclusive

Al termine di questo breve commento, pare possibile affermare che la sentenza rotale qui annotata avrebbe potuto meglio motivare la propria decisione in favore dell'attore limitandosi a valorizzare i testi *de credibilitate* presenti negli atti processuali, invece di fare leva anche sul nuovo disposto del can. 1678, § 1 che non sembra applicabile al caso sottoposto all'attenzione della Rota.

Invero, come abbiamo ampiamente riferito, l'opposizione della parte convenuta e la versione dei fatti diametralmente opposta resa dalla stessa e dai testimoni da essa addotti rappresentano un chiaro "elemento" a confutazione che non permette, - ai sensi dello stesso canone 1678, § 1 – di attribuire "valore di prova piena" alle dichiarazioni rese dall'altra parte.

Al limite, si potrebbe ancora attribuire "*plena probatio*" alla confessione o alle dichiarazioni rese dalla parte attrice nel corso di un procedimento in cui la parte convenuta sia stata dichiarata assente dal giudizio (senza che la stessa abbia contestato neppure a mezzo di lettera le affermazioni dell'attore/attrice), non potendosi qualificare il silenzio della parte assente come un "elemento" atto a confutare quanto positivamente dichiarato in giudizio dalla parte attrice.

La soluzione volta a un'interpretazione restrittiva del disposto del nuovo

¹⁰ Sul punto, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, cit., p.105, per il quale la totale *indisponibilità dello stato coniugale canonico* rende improponibile lo schema contrattualistico tipico della volontaria giurisdizione, in quanto "non si tratta di trovare un'intesa o di soddisfare le esigenze dei coniugi ma di accertare la verità del loro stato matrimoniale, dato che non rientra evidentemente nel potere degli sposi né di alcuna altra autorità". L'A. precisa ancora che l'attribuzione del valore di prova piena alle dichiarazioni rese dalle parti richiede "un possibile *riscontro positivo* (la concordanza con gli altri indizi e appigli logici), un necessario *riscontro negativo* (l'assenza di prove direttamente contrarie) e un'*eventuale integrazione* (la deposizione di testi sull'affidabilità della parte)".

can. 1678, § 1 alla sola ipotesi in cui le parti quantomeno non si contraddicano a vicenda sembra, infine, anche più coerente con il dato che “il processo canonico è ispirato alla libera valutazione delle prove, con appena qualche re-taggio delle prove legali. E non poteva essere diversamente, atteso il primato del *favor veritatis* ed il richiamo finale alla coscienza del giudice...”¹¹.

¹¹ Così MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in AA.VV., *Matrimonium et ius, Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, cit., p. 233, il quale ricorda, altresì, che “l’apprrezzamento delle dichiarazioni delle parti va coniugato in ogni caso con la prevalenza delle prove”. Sul punto si veda anche PETER ERDŐ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica*, 87 (1998), p. 90 ss.; ROBERTO PALOMBI, *Il valore delle praesumptiones*, in AA.VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, LEV, Città del Vaticano, 1995, pp. 93 ss.